

COMUNE DI CERANO

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.16 del 29.10.2020

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e finalità.

Art. 2 Numero e dislocazione delle telecamere – Provvedimenti attuativi.

Art. 3 Caratteristiche del sistema e modalità di fruizione dei dati.

Art. 4 Titolare del trattamento dei dati.

Art. 5 Modalità di accesso e raccolta dei dati.

Art. 6 Utilizzazione dei dati.

Art. 6 BIS Utilizzo delle Body Cam.

Art. 7 Diritti dell'interessato.

Art. 8 Sicurezza dei dati.

Art. 9 Informazioni rese al momento della raccolta dei dati.

Art. 10 Disposizioni finali.

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento Comunale ha come oggetto la modalità di impiego del sistema di video sorveglianza attivato nel territorio del Comune di Cerano e gestito dal Comune stesso e garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. L'attività di videosorveglianza è finalizzata ai seguenti ambiti generali:

a) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati;

b) tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;

c) sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo scadimento della qualità urbana, nonché pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

d) vigilare sul traffico e consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali, nonché monitorare la circolazione al fine di prevenire e reprimere le violazioni al Codice della Strada;

e) rilevazione di infrazioni a norme di legge o regolamento di competenza specifica della Polizia Locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche, e al rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito rifiuti;

f) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica;

g) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;

4. L'archivio dei dati registrati consente, inoltre, eventuali informative all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine, competenti a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

ART. 2 NUMERO E DISLOCAZIONE DELLE TELECAMERE PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

1. Compete alla Giunta Comunale l'implementazione del sistema di videosorveglianza, l'individuazione di nuovi luoghi e siti da sorvegliare oltre che ogni ulteriore specifica disposizione coerente con gli indirizzi previsti dal presente regolamento e dalle normative vigenti in materia di videosorveglianza.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA E MODALITA' DI FRUIZIONE DEI DATI

1. Il sistema è costituito da telecamere e da una centrale di controllo e registrazione sita presso l'Ufficio di Polizia Municipale;

2. Le telecamere provvederanno a captare e registrare le immagini raccolte su idoneo supporto, archiviandole per un periodo massimo di 7 giorni.

3. La ripresa su proprietà private o abitazioni è limitata per quanto tecnicamente possibile e potrà essere oscurata a richiesta degli interessati.

ART. 4

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cerano che, nella persona del suo Legale Rappresentante vigila sull'utilizzazione dei dati e sul trattamento delle immagini, in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle finalità istituzionali del sistema.

2. Saranno individuati tra il Responsabile dell'Area Polizia Municipale e gli Agenti dell'Ufficio Polizia Municipale i soggetti incaricati del trattamento dei dati. Il numero di soggetti individuato deve essere limitato e può trattarsi anche di collaboratori esterni.

3. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare. I dati trattati saranno notificati al Garante solo nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente.

ART. 5

MODALITA' DI ACCESSO E RACCOLTA DEI DATI

1. L'accesso alle centrali di controllo e di registrazione ed ai dati da esse raccolti è consentito esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

2. Ogni singolo accesso ai dati sarà annotato in apposito registro su cui saranno indicati, a cura di un incaricato al servizio, identità della persona che accede ai dati, titolo dell'accesso, orario di ingresso e di uscita dello stesso e gli estremi del provvedimento autorizzativo.

3. I dati raccolti devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza e registrati e gestiti per le finalità di cui al precedente articolo 1.

ART. 6

UTILIZZAZIONE DEI DATI

1. L'accesso ai dati è possibile secondo due livelli: il primo consente la lettura in tempo reale, il secondo la ricerca e la consultazione delle immagini registrate su idoneo supporto magnetico ed archiviate per un periodo di tempo, di norma non superiore ai 7 giorni, salvo le seguenti eccezioni:

a) in occasione di festività ed in tal caso la conservazione sarà per tutta la durata del periodo festivo più 24 ore;

b) in occasione del verificarsi di eventi che comportano la possibile richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria.

2. Il sistema, al termine del periodo programmato procede alla cancellazione automatica.

3. La chiave d'accesso al sistema consente all'incaricato con password personale la sola visione in tempo reale delle immagini attraverso il video terminale abilitato e l'accesso alle immagini video registrate.

4. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il Responsabile e/o gli altri incaricati del sistema di videosorveglianza provvederanno a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

5. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria.

6. Nel caso in cui le forze dell'Ordine, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

7. E' vietata ogni forma di circolazione all'esterno ed utilizzazione delle informazioni e dei dati non prevista dal presente Regolamento.

ART. 6 BIS UTILIZZO DELLE BODY CAM

1. Il sistema di video sorveglianza può constare anche di Body Cam da assegnare ai componenti dell'Ufficio di Polizia Locale.

2. Tali telecamere dovranno essere applicate direttamente sulle divise in posizione ben visibile.

3. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti ad attivare la registrazione durante l'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, di tutela dell'ordine pubblico e di polizia stradale che facciano presupporre l'insorgenza di situazioni di criticità, di pericolo imminente per persone e/o cose e di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, che legittimano l'operazione di riproduzione visiva.

4. Le immagini registrate dovranno essere raccolte, a fine turno, in un computer o archivio digitale protetto da password e all'operatore che provvede al salvataggio delle immagini è fatto divieto di alterarle, cancellarle, modificarle o duplicarle.

5. Le immagini raccolte devono essere cancellate dopo 7 giorni dal loro salvataggio, a cura dei soggetti incaricati del trattamento dei dati previsti dall'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, fatta eccezione per quelle immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio.

ART. 7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita domanda al Responsabile del trattamento dei dati.

2. La domanda, deve indicare a quale telecamera dell'impianto di videosorveglianza si fa riferimento. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.

4. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

ART. 8 SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nell'Ufficio di Polizia Locale dove sono custoditi i monitors, il software installato su apposito e indipendente personal computer e il server.

2. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini fermo restando che il Comune e le figure individuate come Responsabile e incaricati non sono responsabili di mancate registrazioni per cause a essi non imputabili o prevedibili.

ART. 9 INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA DEI DATI

1. Il Comune di Cerano in ottemperanza alle disposizioni in materia di videosorveglianza si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, mediante cartelli, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere. Tali cartelli devono essere conformi alle caratteristiche previste dalla normativa vigente.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento dovrà essere pubblicato all'albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cerano, depositato presso l'Ufficio di Polizia Locale, a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, e trasmesso alla Prefettura di Novara.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai provvedimenti del Garante e ad ogni altra normativa vigente nazionale e comunitaria.

3. Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni altro regolamento o provvedimento in materia precedentemente approvato dal Comune di Cerano.